

Crediti d'imposta per mediazioni e arbitrato

[Andrea Bongi](#), [Ida Dominici](#)



Imposte e
Tasse

I soggetti beneficiari dell'istituto della mediazione per controversie civili e commerciali nel 2016 hanno diritto a un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento. L'entità massima del credito spettante è pari a 500 euro in caso di vittoria, mentre in caso di insuccesso si riduce al 50%.

Per la fruizione del suddetto credito d'imposta è prevista una particolare procedura che si esplicita su più fasi.

Nello specifico il credito d'imposta deve essere **comunicato dal Ministero al soggetto interessato entro il 30.05** di ciascun anno.

Il contribuente deve indicare tale credito nella **prima dichiarazione dei redditi** utile dal giorno del ricevimento della comunicazione da parte del Ministero (rigo G8 modello 730/2017).

Il credito d'imposta può essere portato in **compensazione** mediante il modello F24 nel caso di titolari di partita Iva, o in **detrazione** delle imposte sui redditi per i soggetti titolari un rapporto di lavoro dipendente.

Il suddetto credito d'imposta non è in alcun caso rimborsabile.

Possono presentare istanza per il riconoscimento del credito d'imposta i soggetti che hanno corrisposto, nell'anno precedente la presentazione della domanda, un **compenso agli avvocati abilitati** ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita concluso con successo o agli arbitri nel caso di conclusione dell'arbitrato con lodo.

La parte interessata deve presentare apposita richiesta in un'**area dedicata** del sito del Ministro della Giustizia (www.giustizia.it) di attribuzione del credito d'imposta, alla quale devono essere **allegati** i seguenti documenti:

- copia dell'**accordo di negoziazione assistita** e **prova della trasmissione** dello stesso al Consiglio dell'ordine degli avvocati ovvero copia del lodo arbitrale che ha concluso il procedimento, nonché copia per immagine dell'originale o della copia autentica del provvedimento giudiziale di trasmissione del fascicolo;
- copia della **fattura**, inerente la prestazione professionale, rilasciata dall'avvocato o dall'arbitro;
- copia della **quietanza**, del **bonifico**, dell'**assegno** o di altro documento attestante l'effettiva corresponsione del compenso nell'anno precedente la presentazione della richiesta;
- copia del **documento di identità** del richiedente.

Il Ministero della Giustizia, entro il 30.04 dell'anno in cui è presentata la richiesta, comunica al richiedente, con le modalità pubblicate nella ricordata area dedicata, l'importo del credito d'imposta effettivamente spettante.

Il credito d'imposta in oggetto deve essere **indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno in cui è avvenuto il pagamento del compenso** ed è utilizzabile in compensazione a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione ai beneficiari dell'importo spettante; in alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Il credito d'imposta, riconosciuto in caso di successo della negoziazione ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, è commisurato, secondo criteri di proporzionalità, al compenso corrisposto all'avvocato o all'arbitro fino alla concorrenza di 250 euro ed è determinato in misura corrispondente alle risorse stanziato.